



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

Ordinanza 13 del 10/06/2022

DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEL DECORO URBANO NEL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE TURISTICA 2022

IL SINDACO

Premesso che, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco può adottare secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come novellato dall'art. 8 comma 1 del citato D.L. n.14/2017, Ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, *"...in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. ..."*;

Visti, altresì, l'art. 9 (*Misure a tutela del decoro di particolari luoghi*) del summenzionato D.L. 20/01/2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 e, successivamente, dall'art. 21 comma 1 lett. a) e b) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché l'art. 10 (*Divieto di accesso*) del medesimo Decreto n. 14/2017, che hanno introdotto nuove misure sanzionatorie e di protezione personale preordinate alla tutela dell'accessibilità e della fruibilità di luoghi nevralgici per la vita dei cittadini in funzione della salvaguardia del decoro urbano;

Atteso che la tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;

Valutato che il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini, di difficile raggiungimento e contrasto con i normali strumenti normativi vigenti, vista la grande rapidità di mutazione ed evoluzione dei fenomeni in oggetto;

Considerata la vocazione turistica del territorio comunale di Villasimius;

Considerato che, con sempre maggior frequenza, si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l'abbandono per terra di carte, lattine, bottiglie, uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi, circolazione in costume da bagno o a torso nudo; partecipazione in gruppi creando schiamazzi;

Valutato utile - al fine del contrasto della vendita irregolare, nonché della tutela dell'igiene - fornire strumenti agli esercenti per allontanare venditori, vietandone l'accesso alle aree deputate alla somministrazione e consumo di alimenti e bevande, in quanto i venditori pongono in vendita - spesso ponendoli sui tavoli od in prossimità di cibi e bevande - fiori od altra oggettistica di dubbia provenienza e senza nessuna garanzia d'igiene;

Ritenuto opportuno, inoltre, prevedere il divieto, oltre che di vendita, anche di acquisto da parte

del pubblico di fiori od altra oggettistica, in quanto l'acquisto alimenta ed è ragione stessa della presenza del fenomeno sopra richiamato;

Ritenuto che tali situazioni e comportamenti degenerativi del decoro urbano possano configurarsi in particolare negli spazi ed aree pubbliche in occasione del periodo estivo, che è di norma il periodo di maggiore afflusso turistico;

Dato atto che l'Amministrazione intende procedere all'adozione di norme regolamentari finalizzate al contrasto di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ai sensi dell'art. 50 comma 7-ter del TUEL, nonché a modifiche e integrazioni, in particolare, del Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3, del summenzionato D. L. 20/01/2017, n. 14, come modificato dalla Legge di conversione 18 aprile 2017 n. 48;

VISTI gli esiti del Comitato di Pubblica sicurezza organizzato dalla Prefettura di Cagliari svoltosi in data 09/06/2022 in modalità telematica, con la presenza dei Comandi delle forze dell'ordine presenti sul territorio;

Visto l'art. 50 quinto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

Dal 11 giugno 2022 al 30 settembre 2022 compreso, nel centro urbano è vietato, per quanto sopra espresso:

- circolare esclusivamente in costume da bagno e a torso nudo;
- effettuare mestieri girovaghi in genere (musicanti, esibizioni estemporanee, cartomanti, ecc...), se non nell'ambito di manifestazioni o comunque dietro espressa comunicazione all'Amministrazione Comunale. I musicanti, dopo aver presentato la relativa comunicazione, dovranno effettuare l'esibizione esclusivamente in forma acustica e senza amplificazione e, comunque, mai in concomitanza con altri eventi o cerimonie nelle vicinanze per i quali si possono produrre conflitti acustici;
- ogni forma di accattonaggio;
- distribuire su tutto il territorio volantini o materiale promozionale, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- effettuare balli organizzati abusivi che possano comportare assembramenti;
- l'acquisto di fiori, prodotti, oggettistica varia presso soggetti non autorizzati;
- la vendita itinerante di prodotti floreali, oggettistica varia anche di modico valore;
- da parte degli esercenti, far accedere alla zona di somministrazione e consumo di alimenti e bevande dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, venditori di beni e servizi abusivi o non conformi alle normative;
- l'abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e, più in generale, di contenitori in vetro;
- l'Amministrazione Comunale può stipulare protocolli d'intesa o accordi con singoli o associati esercenti di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo o stabilimenti balneari, in relazione ad attività che comportino un notevole afflusso di pubblico, al fine di consentire al personale di sicurezza di dette attività di vigilare anche su aree pubbliche individuate e limitrofe all'attività.

RAMMENTA

che, salvo che il fatto non costituisca altro reato o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di Euro 250 salva e impregiudicata l'azione penale per i casi previsti dalla legge quali reati. E' ammesso il pagamento

in misura ridotta pari ad Euro 50,00 secondo quanto previsto dall'art.16, comma 2, della L. n. 689/1981 e s.m.i.;

DISPONE

che la presente ordinanza, venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ex L. n. 69/2009 e s.m.i.;
- trasmessa al Prefetto e al Questore di Cagliari, al Comando Provinciale CC., alla Stazione dei Carabinieri di Villasimius, al Comando Provinciale G.d.F., al locale Corpo di Polizia Municipale;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. La non osservanza di quanto disposto con il presente provvedimento, presuppone la violazione dell'art. 650 del c.p.;
- che il presente provvedimento sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente;

AVVISA

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Il Sindaco

Gianluca Dessì

Firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

